

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2008 DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2008

che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Il Consiglio, in seguito ad un'inchiesta antidumping («inchiesta originaria»), con il regolamento (CE) n. 437/2004 ⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo alle importazioni di trote grosse arcobaleno («il prodotto in esame» quale definito nel considerando 19) originarie della Norvegia. Il dazio definitivo è stato imposto sotto forma di un dazio ad valorem a livello nazionale del 19,9 % («le misure in vigore»).

2. Richiesta di riesame e apertura

- (2) Il 12 marzo 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio parziale presentata da diversi produttori ed esportatori del prodotto in esame: Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS e Sirena Norway AS («i richiedenti») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (3) I richiedenti hanno affermato, presentando sufficienti elementi di prova prima facie, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono mutate e che tali mutamenti sono duraturi. I richiedenti hanno sostenuto, presentando elementi di prova prima facie, che i loro prezzi all'esportazione verso il mercato comunitario sono notevolmente aumentati, molto più dei prezzi interni e del costo di produzione in Norvegia. Inoltre, hanno dichiarato che da questo derivava una riduzione del dumping ben al di sotto del livello delle misure in vigore e che, di conseguenza, il mantenimento di tali misure al livello attuale non era più necessario per compensare il dumping. Questi elementi di prova sono stati giudicati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (4) Di conseguenza, dopo avere consultato il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, il 15 maggio 2007, con la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (5) Tale riesame ha riguardato solamente il dumping allo scopo di determinare se fosse necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore.

3. Parti interessate dal procedimento

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento tutti gli esportatori/produttori conosciuti stabiliti in Norvegia, i commercianti, gli importatori e le associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del regno di Norvegia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 109 del 15.5.2007, pag. 23.